

TRIBUNALE DI CATANIA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

* * * * *

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento

"Prima Difesa"

Segretariato Sociale del Comune di Maletto

Iscritto al n. 311 del Registro Organismo del Ministero della Giustizia

PDG del 16/07/2021 PDG 22/02/2023

Referente: Alessandro Strano

Pec: primadifesa@pec.it

* * * * *

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Ai sensi degli artt. 67 e 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

* * * * *

Autorità giudiziaria competente: Tribunale di CATANIA – Sez. Volontaria
Giurisdizione

*

Debitore Istante

Sig. Luigi Massimiliano Greco, nato a Torino (TO) in data 20.03.1973, CF.
GRCLMS73C20L219U, residente in Catania, Via Fontanarossa 55/b;

*

Assistente Legale

rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Sciacca del foro di Catania, con Studio in Catania, Via Dalmazia, 5 PEC: avv.massimosciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

*

Gestore della crisi:

Avv. Monica Giuffrida, del Foro di Catania, con Studio in Catania, Via Caltanissetta, 1/d -95129 Catania, Pec: dott.monicagiuffrida@pec.it

*

Organismo delegato:

“Prima Difesa”, Segretariato Sociale con sede in Maletto, Via Armando Diaz s/n, iscritto con PDG del 16/07/2021 e PDG 22/02/2023 Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, al n. 311 della sezione A del Registro Organismi di cui alle previsioni dell'Art. 3 del DM 202/2014.

*

N

Tipo di procedura:

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON
CONTESTUALE PROPOSTA DI PIANO**

*

Grado Complessità: Alta

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

La sottoscritta, Avv. Monica Giuffrida, nata a Catania in data 12.08.1975, Codice Fiscale GFF MNC 75M 52C 351 B, del Foro di Catania, con Studio in Catania, Via Caltanissetta, 1/d -95129 Catania, Pec: dott.monicagiuffrida@pec.it, su richiesta del sig. Luigi Massimiliano Greco, nato a Torino (TO) in data 20.03.1973, CF. GRCLMS73C20L219U, residente in Catania, Via Fontanarossa 55/b, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge, dichiara e attesta preliminarmente, è stata nominata con comunicazione pec dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento "**Prima Difesa**", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista al Capo II d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155/2017, dichiara e attesta preliminarmente:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII;
- b) non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, darapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne la mancata indipendenza;
- c) non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- d) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- e) non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo

- controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- f) non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- g) Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'Art. 1 e succ. modifiche Legge 155//2017, e cioè il Debitore:
- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'Art. 2 comma 1 lettera c e succ. modifiche della Legge 155//2017;
 - ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
 - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di cui all'Art. 69 comma 1 e succ. modifiche della Legge 155//2017;
 - non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

* * * * *

Premesso che:

l'istante, si è rivolto all'indicato Organismo di Composizione della Crisi, per porre soluzione al proprio stato di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare, presentando apposita e formale istanza di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi del vigente CCII ex art.67 e ss.

Il Referente intervistava il debitore istante e sottoponeva al medesimo opportuno preventivo per i compensi professionali di cui al DM 202/2014, che veniva espressamente accettato.

La proposta di Ristrutturazione dei debiti come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 e succ. modifiche della Legge 155/2017 e, in particolar modo:

- a) elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e le cause di prelazione;
- b) elenco dei beni di proprietà dell'istante e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
- e) certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;
- f) tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti finanziari attivi.

Per il resto si rimanda alla produzione documentale in allegato.

Dati anagrafici Situazione Familiare

Di seguito si presentano i dati della composizione del nucleo familiare dell'istante sovraindebitato come da certificato di stato di famiglia che si produce, consta di quattro persone, compreso il debitore istante e più precisamente:

- Luigi Massimiliano Greco (istante);
- Maria Ranno (coniuge in regime di separazione dei beni);
- Maria Clara Greco (figlia minore);
- Federico Greco (figlia minore).

Connessa alla domanda presentata per l'apertura della procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere

una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, e a tutti i creditori coinvolti con piena cognizione di causa di sollevare eccezioni solo di legittimità.

Le informazioni fornite dall'istante sono di seguito riassunte.

Informazioni di carattere generale

Con riferimento alla sussistenza in capo al sig. Luigi Massimiliano Greco (istante) del requisito soggettivo per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, lo stesso possiede i requisiti richiesti per accedere alla procedura.

*

Nel caso del sig. Luigi Massimiliano Greco si ravvisa un evidente stato di sovraindebitamento in quanto:

- la posizione debitoria complessiva è di € 279.889,77

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA COSTITUITA DA BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI

➤ Patrimonio immobiliare

Immobile sito nel Comune di Catania, Via Fontanarossa 55/b, censito all'Ufficio del Territorio al Foglio 39 – Particella 543 – Sub 2 – Censimento 1 – Categoria A/4 – Classe 3 – Consistenza 4,5 – Mq 79 – Rendita 130,12 – Percentuale di Possesso 100%.

Al superiore bene è stata data la valutazione secondo il valore OMI, pari ad € **49.375,00**.

➤ **Patrimonio mobiliare registrato**

Autovettura Marca OPEL Modello Astra Station Wagon, targa DF598EN, immatricolata in data 22/12/2006, il cui valore economico medio, ricavato dal sito AutoScout24, è pari ad € 1.200,00, come da allegata stampa.

Totale alternativa liquidatoria € 50.575,00

*

Redditi debitore istante dell'ultimo triennio

Anno d'Imposta	Documentazione di Riferimento	Reddito da lavoro dipendente	Media Mensile
2021	CUD/2022	€ 26.140,00	€ 2.178,00
2022	CUD/2023	€ 27.001,00	€ 2.250,00
2023	CUD/2024	€ 27.711,00	€ 2.309,00

Reddito mensile dell'ultimo anno pari ad € 2.309,00

Incidenza esposizione debitoria dell'istante Greco sia in modalità diretta (prelievi effettuati sulla busta paga), che in modalità indiretta (adempimento rate).

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale rate mensili	Reddito mensile	Rapporto rata/reddito
Recupero Obbligatorio per pignoramento Italfondiaro	Credito residuo € 104.544,63	Decorrenza 05/2009 Dal 05.2009 al 11.2018 il prelievo è di € 141,19, da 12.2018 ad oggi il prelievo è di € 395,09	€ 395,09 (da intendersi quale quota oggetto di pignoramento presso terzi)	€ 666,19	€ 2.022,00	32,95 %
Mutuo INPS	€ 102.000,00	18.12.2013	€ 472,35	€ 1.138,69	€ 2.106,31	54,06%
Rata prestito Credem	€ 27.714,44	14.11.2018	€ 301,00	€ 1.392,59	€ 2.022,00	68,87%
Cessione Banca della Nuova Terra	€ 36.384,05	01.05.2021	€ 365,00	€ 1.757,59	€ 2.137,90	82,21%
Findomestic Banca	€ 3.000,00	05.03.2024	€ 90,00	€ 1.847,59	€ 2.309,00	80,02%

Totale rate € 1.847,59.

Il gestore della crisi evidenzia all'Ill.mo Giudice che la superiore tabella riferisce delle singole posizioni debitorie e della loro incidenza sul reddito mensile del debitore, che già, di per sé, superano i dettami del TUB e dell'art.68 CCII, riportati di seguito, nel paragrafo relativo al merito creditizio.

A questo si aggiunga la violazione dell'obbligo in capo agli intermediari finanziari di verificare la solvibilità del debitore a cui hanno deciso di concedere credito, che nel caso specifico, non rientrava nei criteri del cd "buon pagatore".

Invero, le banche dati istituzionali (CR e CAI, Banca d'Italia) allegate alla presente relazione, dimostrano in modo inequivocabile che gli enti intermediari finanziari eroganti la somma concessa in prestito erano consapevoli delle difficoltà del debitore così aggravandone la condizione in modo volontario.

Per quanto riguarda il ppt, si precisa quanto segue:

- Il ppt di cui in tabella per l'importo di € 395,09 è tale con decorrenza da

dicembre 2018, in quanto ha subito una espansione della sua disponibilità operata dal datore di lavoro a carico della retribuzione del debitore istante da € 141,19 (prelievo effettuato da maggio 2009 a novembre 2018) e di € 395,09 a decorrenza dicembre 2018.

Per cui, ai fini del calcolo dell'incidenza della rata sul reddito, in ordine al debito mutuo Inps, è stata considerato il prelievo da € 141,19, perché tale era l'impegno finanziario a quella data.

Invero, per quanto riguarda il debito avverso il creditore Credem Banca S.p.A., ai fini del calcolo dell'incidenza della rata sul reddito, si è tenuto conto del prelievo di € 395,09, perché tale era l'impegno finanziario a quella data.

Reddito mensile	Importo trattenute	Residuo disponibile al debitore
€ 2.309,00	€ 1.847,59	€ 461,41

Il reddito residuo non consente di garantire al debitore la Soglia di povertà assoluta.

Calcola la tua soglia di povertà assoluta
 La cifra (espressa in €) rappresenta la spesa mensile in consumi sotto la quale una famiglia viene considerata povera...

In quale area del Paese vivi? Sud	Quanto è grande il tuo comune di residenza? Più di 250mila abitanti
--------------------------------------	--

Quanti sono i componenti della tua famiglia?

0-3 anni 0	4-10 anni 1	11-17 anni 1	18-59 anni 2	60-74 anni 0	75+ anni 0
---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

1314,78

Nota: i valori qui espressi si riferiscono alle composizioni dei nuclei familiari più frequenti

*

BREVE CRONOSTORIA DEGLI EVENTI CHE HANNO GENERATO IL SOVRAINDEBITAMENTO E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL RICORRENTE.

➤ **Ricostruzione temporale della situazione debitoria**

Nel caso di specie la causa preminente dell'attuale situazione di sovraindebitamento deriva da particolari situazioni che l'istante debitore ha dovuto affrontare e qui di seguito riportate.

Ultimato il corso di formazione come allievo finanziere, l'istante veniva assegnato alla Brigata/Tenenza di Seveso, prestando servizio dalla data del 02/08/1999 fino al 2010. Nell'anno 2000 acquistava un immobile ubicato nel comune di Cesano Maderno (MI) e, per farvi fronte, contraeva un mutuo fondiario ipotecario per £ 170.000.000 con la Banca Cariplo di Paderno Dugnano (MI). Il rimborso del suddetto debito implicava il pagamento di una rata mensile di £ 400.000, importo regolarmente pagato fino al marzo 2002.

*

Nel luglio 2001 veniva a mancare la madre dell'istante come da certificato di morte allegato. L'istante, trovandosi a migliaia di chilometri di distanza era costretto a fare continuamente la spola tra Milano e Catania, dovendo sorreggere il padre **dallo shock** della perdita della moglie, in quanto già in quella data presentava dei disturbi del comportamento, una forma di "**demenza senile**" che nel giro di qualche anno si tramutò in **diagnosi di Alzheimer**, come da allegato **certificato rilasciato dalla Regione Siciliana Commissione di Prima Istanza per gli Accertamenti**

d'Invalidità. I continui viaggi dell'istante minavano notevolmente le capacità economiche dello stesso, dovendo altresì far fronte ad ulteriori oneri, per il servizio reso da badanti h24 per le esigenze del padre, la cui pensione percepita, non era bastevole per la copertura delle spese. Per questi motivi l'istante era costretto a sospendere il pagamento delle rate del mutuo relative all'immobile comprato a Cesano Maderno e a contrarre due finanziamenti per sopperire alle esigenze familiari. In conseguenza di detta insolvenza, nel 2004 l'immobile veniva pignorato e successivamente venduto all'asta ad una cifra di molto inferiore rispetto al valore effettivo, generando un debito per residuo del mutuo contratto nei confronti dell'istituto bancario "Banca Cariplo" di Paderno Dugnano (MI) di € 66.063,04 (vedasi atto di pignoramento presso terzi) e di cui si può trovare traccia in seno alle buste paga prodotte.

*

Nel 2007, l'istante contraeva matrimonio in regime di separazione dei beni come da allegato certificato di matrimonio. Dall'unione matrimoniale nasceva la primogenita. L'istante, che ancora in quella data si trovava nel comune di Seveso per motivi lavorativi, in un'ottica di risparmio economico e per cercare di risollevare le proprie finanze, in concerto con la moglie, decideva che la stessa con la figlia si stabilissero presso l'alloggio popolare assegnato al padre dell'istante, in modo che la moglie potesse provvedere alle esigenze del suocero ed evitare gli esborsi economici di un ulteriore affitto ed i costi economici per la badante.

*

Nell'anno 2009 veniva a mancare il padre dell'istante, come da certificato di morte allegato, l'istante era costretto a trasferirsi in un'abitazione in affitto per il proprio nucleo familiare, non potendo subentrare nel diritto alla prosecuzione del rapporto con l'Istituto Autonomo Case Popolari, in quanto l'istante non aveva i necessari requisiti per chiederne l'assegnazione.

Invero, nel caso degli alloggi popolari, la normativa prevede che nel diritto del de cuius possa subentrare un parente nei limiti in cui questo sia parente convivente, inteso come facente parte dello stesso stato di famiglia.

*

Nell'anno 2010, l'istante veniva trasferito alla Tenenza di Petralia Soprana, reparto ubicato in provincia di Palermo, situazione che gli permetteva di sostenere dei costi meno gravosi per la situazione di pendolare. La nuova situazione familiare ed economica, derivante dal venir meno dei costi di viaggio sostenuti per l'assistenza del padre e, in concomitanza, il ravvicinamento lavorativo alla residenza della famiglia, fecero sì che la situazione economica avesse un leggero miglioramento.

Nell'anno 2013, invece di pagare un canone di locazione, in considerazione che i prezzi degli immobili si erano notevolmente calmierati, così come anche i tassi d'interesse, l'istante decideva di acquistare un immobile, contraendo un mutuo fondiario ipotecario con l'INPS. Ciò non di meno il mutuo fondiario ipotecario, non si sarebbe dovuto concedere all'istante, in quanto, come in tabella riportata nel paragrafo dedicato, l'INPS aveva irrimediabilmente violato i criteri del merito creditizio.

Per maggiore attenzione, il gestore a spiegazione delle seguenti tabelle, evidenzia all'Ill.mo Giudice che le partite debitorie in capo all'istante sono state riportate al fine di rappresentare la violazione dei criteri del merito creditizio e delle normative

vigenti in materia di T.U.B. e non per contestare la violazione in capo ai singoli creditori, in quanto, le esposizioni debitorie di cui alle righe n. 2 e 3 sono state estinte alla loro scadenza naturale. Come si può ricavare dalla suddetta tabella, il ricorrente percepiva un importo al lordo di tutte le ritenute e pignoramenti calcolato sulle 12 mensilità, pari ad € 1.746,61. In busta paga, all'epoca della richiesta di accensione di mutuo ipotecario con l'INPS, lo stipendio subiva ritenute pari ad € 666,19. Il nucleo familiare era composto da tre soggetti. Il limite di soglia di povertà era pari ad € 1.072,00. L'istante, considerata la sua situazione economica, il tasso d'interesse applicato, la durata del mutuo, non sarebbe stato finanziabile.

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Rate precedenti	Totale rate mensili	Reddito mensile	Rapporto rata/reddito
INPS	102.000,00	18.12.2013	472,35	666,19	1.138,69	2.106,31	54,06%

DETTAGLIO RATE PRECEDENTI ALLA CONCESSIONE DEL MUTUO

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale rate mensili
P.p.t	Credito azionato	Data decorrenza assegnazione somme 05.2009 fino al 11.2018	€ 141,19	€ 141,19
Banca di Sassari	Cessione	03/2012	€ 230,00	€ 371,19
Banca di Sassari	Delega di pagamento	03/2012	€ 295,00	€ 666,19

Per puro scrupolo professionale si riportano i **riferimenti normativi del MERITO CREDITIZIO:**

In ambito comunitario, era già stato previsto dalle due direttive comunitarie n. 2008/48 e 2014/17200, operanti rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, per la valutazione del merito creditizio del consumatore.

Il nostro ordinamento ha recepito le suindicate direttive nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – che impongono al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento, attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

Nel solco del principio del prestito responsabile, la previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio a quei comportamenti poco avveduti dei finanziatori, consistenti nell'immettere nel mercato prodotti rischiosi, ossia senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, ritenendo, tale procedura, un valido modo per trarne profitto trasferendo altrove il rischio di insolvenza.

La normativa nazionale di recepimento non ha previsto però le conseguenze relative alla violazione di tale obbligo.

L'art. 120-undicies del T.U.B., che recepisce l'articolo 18 della direttiva del 2014, effettivamente si limita a circoscrivere la condotta del finanziatore, in relazione all'impossibilità di modificare o risolvere il contratto a svantaggio del cliente, laddove la valutazione sia stata eseguita in maniera scorretta. Tuttavia, la sanzione così esposta non grava direttamente sul rapporto obbligatorio precedentemente instaurato, né mira a correggere o punire il comportamento del finanziatore, ma ridimensiona il suo potere.

Nell'ambito del sovraindebitamento, la tutela del consumatore deve essere assicurata, oltre che dalla qualità e quantità di informazioni a lui fornite, anche dalla predisposizione di appositi rimedi civilistici da attivare nel caso in cui, per effetto di un abusivo finanziamento (in quanto erogato in assenza di una corretta valutazione del merito creditizio), versi in condizioni di sovraindebitamento, o comunque non sia più capace di far fronte ai propri debiti.

L'obbligo più volte citato è qualificato come regola di comportamento, ossia quella che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo

l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, contrattuale o precontrattuale, con il contestuale obbligo di risarcimento, e, laddove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per inadempimento.

In questo modo, la valutazione del merito creditizio si colora di contenuto giacché costituisce passaggio obbligato tendente a fornire al consumatore un livello di consapevolezza adeguata.

Il finanziatore quindi, non deve solo fornire un'informazione standard, ma deve segnalare le conseguenze oggettive che discendono da tali informazioni, in modo da mettere il cliente in guardia da eventuali pericoli.

Quanto su esposto, trova riscontro nella giurisprudenza di merito, ed in particolare modo nel Tribunale di Macerata che con sentenza del 24 maggio del 2018 ha condannato la banca, erogatrice di un prestito irresponsabile, al risarcimento del danno in favore della consumatrice danneggiata, commisurato agli interessi convenzionali e di mora previsti dal contratto.

Il giudice di merito, infatti, ritenendo che le disposizioni in oggetto mirino, prevalentemente, alla tutela diretta del consumatore quale parte contrattuale debole piuttosto che alla tutela del mercato, ha riconosciuto in capo al consumatore un diritto soggettivo alla valutazione del merito creditizio, sicché ha ammesso il rimedio risarcitorio in relazione ad un comportamento scorretto della controparte.

L'inadempimento inevitabile del debito da parte del finanziato poteva quindi ritenersi lapalissiano, giustificando in questo modo la condanna al risarcimento.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.

La precedente legge 3 del 2012 stabiliva che il giudice poteva omologare il piano solo se avesse escluso che il consumatore avesse << assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente

determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali >> (art.12 bis L.3/2012).

Tali requisiti di ammissibilità sono stati percepiti dai giudici come evidenti ostacoli alla concreta applicazione degli strumenti previsti per la lotta al sovraindebitamento.

Così in giurisprudenza si è cercato di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando il comportamento del finanziatore. Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del Tribunale di Rimini, nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi **la meritevolezza di quest'ultimo**, ha rilevato che **il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio**, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito **come nel caso de quo**.

Con le disposizioni del CCII, il legislatore recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero".

In primo luogo, l'art. 69 del CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**. In secondo luogo, il giudice, in sede di omologazione, dovrà limitarsi a valutare **l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano**, e non anche escludere che il consumatore abbia assunto debiti senza la **ragionevole possibilità di adempierli**. Al debitore sarà preclusa la possibilità di accedere alle procedure nel caso in cui il giudice ravvisi **macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze**.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>. Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che <<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore >>.

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

*

Nell'anno 2018 l'istante iniziò ad essere soggetto a ludopatia. Tale patologia è stata certificata dal SERT in data 07.11.2023 con la diagnosi "disturbo da gioco d'azzardo in remissione precoce". Come si evince dalla diagnosi, ancor quando la patologia è stata certificata nel 2023, dagli allegati estratti conto bancari del 2019, dalle scritture contabili riportate come valuta di operazioni effettuate negli ultimi giorni di dicembre 2018, nello specifico, si evidenziano pagamenti postamat giornalieri in favore di piattaforme digitali per il gioco d'azzardo, ragion per cui è innegabile il rapporto temporale tra i mancati pagamenti delle rate di mutuo e l'insorgere della patologia.

*

In data 14.11.2018, a seguito di **interventi straordinari di manutenzione** sulla propria abitazione, l'istante si rivolgeva alla **CREDEM BANCA S.p.a.** che avrebbe dovuto concedere un nuovo prestito, nella forma della delegazione di pagamento, finalizzata all'estinzione di due posizioni precedenti, come da documentazione in allegato:

- Cessione del Quinto Towers CQ S.r.l.: € 250,00- Importo estinto in favore del creditore € 15.075,81
- CIAN – Guardia di Finanza di Roma: € 104,17- Importo estinto in favore del creditore € 2.775,83

Relativamente alla parte eccedente, € 9.863,00 otteneva la liquidità necessaria a fare fronte ai predetti lavori di manutenzione straordinaria.

In conseguenza dell'estinzione anticipata delle superiori posizioni debitorie, si è riespansa la quota disponibile in favore del creditore pignoratizio della retribuzione, fino ai limiti previsti dalla normativa in materia di pignoramento presso terzi, così variando il prelievo da € 141,19 ad € 395,05. Ragion per cui, sommando l'importo di tale prelievo agli altri già trattenuti in busta paga, la complessiva esposizione debitoria mensile dello stesso arrivava ad un esborso totale di 926,09 euro.

Creditore	Credito concesso	Data concessione	Importo rata	Totale progressivo rate mensili	Incidenza rapporto rata/ reddito
P.p.t. Italfondario	Credito azionato	11/2018	395,09	926,09	45,80%

Rate precedenti al PPT e regolarmente in corso

Banca di Sassari	Cessione del quinto	03/2012	230,00
Credem Banca	Delegazione	11/2018	301,00

Il gestore della crisi rileva che la delegazione di pagamento di cui sopra rinnova l'originaria delega di pagamento il cui impegno economico mensile era pari ad € 295,00. Il ricorso al credito non è stato di certo esperito per condurre una vita al di sopra delle proprie necessità, ma, come si può evincere dagli estratti conto del periodo, soccombendo alla propria patologia, per azioni ludopatiche.

➤ **Condotta ludopatica del debitore.**

Il debitore istante, come da certificazione prodotta in allegato, è soggetto ludopatico. Come da esame svolto dal sottoscritto gestore e come lo stesso Ill.mo Giudice potrà evincere dagli estratti conto prodotti in atti, vi sono prelievi e pagamenti proprio destinati alla finalità del gioco d'azzardo.

Già questo Tribunale si è pronunciato in merito con la seguente Sentenza, della Sesta sezione civile, 6 giugno 2024.

<< Con tale pronuncia, il Tribunale di Catania, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentato per un'esposizione debitoria di oltre Euro 200.000,00, e modificato a seguito del licenziamento per giusta causa del debitore ricorrente.

Il Giudicante, a seguito di un'attenta disamina della documentazione prodotta dal ricorrente, ritenuto il piano proposto fattibile e compatibile con i bisogni del nucleo familiare, con pagamento ai creditori dell'importo di circa Euro 93.000,00 (anche con versamenti rateali, nell'arco temporale di nove anni), nonché preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, il Tribunale ha, dunque, omologato il piano di ristrutturazione medesimo ex artt. 65 – 66 e ss. del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, CCII), ritenendo sussistenti tutti i requisiti prescritti dallo

stesso Codice.

Il Giudice delegato, in particolare, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, ha ritenuto quest'ultime diverse ed essenzialmente da ricondurre alla patologia di cui era affetto il ricorrente, ossia la "ludopatia".>>

*

PASSIVO PATRIMONIALE – ELENCO CREDITORI.

Dall'analisi degli atti depositati dall'istante, si evince che dall'esposizione debitoria del Sig. **Luigi Massimiliano Greco** emerge la seguente anagrafica:

Elenco Creditori

Denominazione	Partita IVA Cod. Fisc.	Pec	Indirizzo
O.C.C. n. 311	93237130 872	primadifesa@pec.it	Via Armando Diaz, sn, Maletto (CT)
Avv. Massimo Sciacca	SCC MSM 72C 02C 351 U	avv.massimosciacca@pec.ordi neavvocaticatania.it	Via Dalmazia, 5- Catania
Agenzia Entrate Riscossione	13756881 002	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Via Giuseppe Grezar, 14 Roma
Agenzia delle Entrate	06363391 001	dp.catania@pce.agenziaentrate.it ; agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it	Via Monsignore D. Orlando, 1- Catania; Via Giorgione n.

			106, 00147 Roma
INPS	0212115100 1	<u>direzione.provinciale.catania</u> <u>@postacert.inps.gov.it</u> ; <u>avv.pierluigi.tomaselli@posta</u> <u>cert.inps.gov.it</u> (domiciliatario)	c/o Avv. Pier Luigi Tomaselli. Avv. INPS Catania Piazza Della Repubblica, 26 - 95131 Catania
Castello Finance S.R.L.	0455544096 7	<u>castellofinance@cert.italfon</u> <u>diario.com</u>	Lungotevere Flaminio 18 - 00196 Roma
Banca Della Nuova Terra S.p.A.	0394445096 8	<u>direzione.generale@cert.ba</u> <u>ncanuovatterra.it</u>	Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio
Credito Emiliano Credem S.p.A.	0282339035 2	<u>credem@pec.gruppocredem</u> <u>.it</u>	Via Emilia San Pietro 4 - 42121 Reggio Emilia
Findomestic Banca S.p.A.	0356277048 1	<u>findomestic_banca_pec@fi</u> <u>ndomesticbanca.telecompos</u> <u>t.it</u>	Viale Belfiore 26, 50144 Firenze

Elenco Debiti

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito ammesso
Luigi Massimiliano Greco	Personale	O.C.C. 311 con sede in Maletto	Predeuzione e Credito Procedura	Spese e onorari di procedura	1	€ 8.741,84 Predeuzione e privilegio al 100% (art.6 co.1 lett. a CCII)
Luigi Massimiliano Greco	Personale	Avv. Massimo Sciacca	Predeuzione e Credito Procedura	Spese Legali di procedura	2	€ 4.000,00 Predeuzione e privilegio al 75%, privilegio al 25% (art.6 co.1 lett. b CCII)
Luigi Massimiliano Greco	Personale	Agenzia Delle Entrate e Riscossione	Tributi/Tasse	Tasse	7	€ 5.031,51
Luigi Massimiliano	Personale	Agenzia delle	Tributi/Tasse	Tasse	7	€ 1.410,69

2

Greco		Entrate	e			
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	INPS	Mutuo ipotecario	Prestiti ipotecari	5	€ 49.375,00 (vedasi nota)
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	INPS	Mutuo ipotecario	Prestito chirograf ario	7	€ 55.658,38 (vedasi nota)
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	Castello Finance S.R.L.	Mutuo ipotecario	Prestito chirograf ario	7	€ 104.424,00 (vedasi nota)
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	Castello Finance S.R.L.	Rapporto finanziario non garantito	Chirograf ario	7	€ 4.933,00
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	Banca Della Nuova Terra S.p.A	Prestito al Consumo	Chirografa rio	7	€ 28.105,00
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	Credito Emiliano Credem S.p.A	Prestito al Consumo	Chirografa rio	7	€ 15.351,00
Luigi Massimiliano Greco	Persona le	Findomesti c Banca S.p.A.	Prestito personale	Chirografi	7	€ 2.859,35

Totale debito € 279.889,77

In relazione al mutuo ipotecario INPS, il credito vantato, pari ad € 105.033,38, sarà

restituito secondo il principio di cui all'art.67 CCII (alternativa liquidatoria pari ad € 49.375,00) a cui è stato riconosciuto il rango di privilegiato ipotecario, attribuendo al residuo importo, pari ad € 55.658,38, rango di chirografario.

In relazione alla posizione Castello Finance S.r.l. si evidenzia all'Ill.mo Giudice che il rapporto finanziario era stato contratto nella forma del mutuo fondiario ipotecario ai fini dell'acquisto della casa di Milano, così come esplicito in narrativa.

A seguito del giudizio esecutivo immobiliare, alla conseguente vendita del bene immobile e al ricavato, non sufficiente a saldare l'esposizione debitoria, la parte residua di **credito ha perso il rango di ipotecario privilegiato, divenendo così al rango del chirografario** per il quale il creditore ha azionato il pignoramento presso terzi RGE 9235/2008.

In merito all'esposizione riportata in tabella, sussiste discrasia tra l'importo indicato nell'atto di pignoramento presso terzi (€ 66.063,04) e l'importo di € 104.424,00, come riportato in Centrale Rischi Banca d'Italia, in quanto, dalla data dell'ordinanza di assegnazione ad oggi, sono maturati gli interessi al capitale assegnato.

*

ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Il sottoscritto gestore della crisi da un attento esame della visura ipotecaria per soggetto effettuata a carico del debitore istante, è in grado di rassegnare che nessun atto dispositivo è stato compiuto da parte dello stesso e pertanto non vi sono atti compiuti in frode ai creditori.

CAUSE PENDENTI.

L'istante debitore, in seno al verbale di interpello dichiara che non vi sono giudizi pendenti, ad eccezione delle seguenti procedure:

- Procedura esecutiva mobiliare, pendente avanti al Tribunale Civile di Milano, Sez. Esecuzioni mobiliari, RGE n.9235/2008
- Procedura esecutiva mobiliare, pendente avanti al Tribunale Civile di Catania, Sez. Esecuzioni mobiliari, RGE n.802/2024, con udienza di assegnazione delle somme fissata al 19.11.2024.

*

INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Appare evidente che il ricorrente, allo stato è incapace di assolvere alle obbligazioni assunte in quanto il patrimonio immobiliare, come da valutazione OMI di seguito riportata, non sarebbe sufficiente a soddisfare, se non in maniera residuale, il ceto creditorio.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, inteso quale mobiliare registrato e mobiliare (capacità reddituale), esso non è sufficiente a soddisfare il ceto creditorio in quanto, il primo è di valore esiguo, quanto al secondo, depurato dall'importo della soglia minima vitale, ne rimarrebbe disponibile una quota minima insufficiente.

Reddito mensile € 2.309,00 (CU 2024)

Lista spese mensili € 1.500,00

Quota disponibile per il ceto creditorio € 809,00

*

SITUAZIONE PATRIMONIALE/ ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità dell'istante.

*

Patrimonio Immobiliare € 49.375,00 (valore OMI)

Patrimonio mobiliare registrato € 1.200,00 (valutazione Autoscout)

Liquidità 0,00 (estratti conto e lista movimenti al 17.11.2024)

Disponibilità Liquide

Conti correnti bancari:

Istante Luigi Massimiliano Greco

Il Sig. Luigi Massimiliano Greco è titolare del conto corrente acceso presso Poste Italiane avente IBAN IT30T0760101600000001739257, di cui ha depositato i relativi estratti conto dallo 01.03.2018 al 30.09.2024, e la lista movimenti al 17.11.2024 con un saldo contabile negativo.

Elenco crediti:

Istante Luigi Massimiliano Greco

L'istante non ha crediti da riscuotere.

Disponibilità liquide:

Per tali ragioni si indica il saldo di cassa come pari a zero.

- Cassa € 0,00
- C/c - € 21,00 disponibilità liquida al 17.11.2024
- Titoli € 0,00
- **Totale - € 21,00**

*

Totale Liquidabile

€ 50.575,00

Spese Familiari di mantenimento

In considerazione del fatto che il nucleo familiare si compone di quattro persone (istante, coniuge e due figli minori) di seguito la lista spese e consumi mensili della famiglia autocertificati

Tipo spesa	Importo in Euro
1) SPESE ALIMENTARI	700
2) SPESE CONDOMINIALI	50
3) UTENZE	250
4) SPESE SCOLASTICHE	50
5) SPESE MEDICHE	100
6) ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	100
7) IGIENE	100
8) CARBURANTI	150
Totale:	€ 1.500

Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

(Ai sensi dell'Art. 68 comma 2 lettera c e succ. modifiche)

Sulla scorta delle indagini svolte dal gestore della crisi nominato, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui agli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi- parte sul sovraindebitamento.

Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I.

Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera "C" del Codice della Crisi;

La proposta del piano è ammissibile ai sensi dell'art. 68 e 69 del C.C.I.I.

La proposta del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 C.C.I.I. (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'elenco di beni eventualmente ceduti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare).

Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68 C.C.I.I.) ed il comportamento degli intermediari finanziari in violazione ai dettami del TUB e del CCII.

È stata analizzata positivamente la condizione soggettiva ostativa della il debitore che non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato situazione di sovraindebitamento con colpa grave o frode (art. 69 C.C.I.I.)

Lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle sopra indicate condizioni venutesi a

creare in capo all'istante debitore.

Esposizione della proposta

Dopo aver descritto ed analizzato lo stato passivo ed attivo del debitore ed aver spiegato i motivi dell'odierno stato di sovraindebitamento, il gestore in questo capitolo espone il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del nuovo Codice della Crisi.

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quello ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalle norme del codice della crisi e successive modifiche ed integrazioni.

*

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA POSSIBILE LIQUIDAZIONE DEI BENI SUL MERCATO LIBERO O GIUDIZIALE NEL CASO DI PROCEDURE ESECUTIVE.

Dalla disamina dei dati sopra indicati e dalla documentazione fornita emerge chiaramente che la presente proposta sia più vantaggiosa per i creditori dell'istante posto che, sia i creditori privilegiati sia quelli chirografari, potrebbero essere soddisfatti con una somma maggiore rispetto a quella ricavabile in via liquidatoria. Come descritto sopra, la vendita dell'immobile, nella migliore delle ipotesi, in asta

porterebbe un ricavo alla procedura esecutiva di circa €49.375,00.

Allo stato attuale, il valore di cui sopra, e che oggi in seno a questo piano si riconosce in favore del creditore ipotecario, è l'offerta più vantaggiosa in quanto, se dovesse azionare un giudizio esecutivo immobiliare, l'offerta base prima asta subirebbe una prima riduzione del 15%, in quanto, trattandosi di vendita all'asta, verrebbe a mancare la garanzia per evizione, propria delle compravendite fra privati.

A questa prima riduzione si aggiungerebbe una seconda falcidia, propria delle aste, nel caso di unico offerente, che potrebbe formulare l'offerta minima con una riduzione di un ulteriore 25%.

Valore realizzabile nel caso di procedura esecutiva immobiliare con aggiudicazione alla prima asta

Valore OMI: € 49.375,00

Calcolata la riduzione del 15%: € 41.968,75

Calcolata la falcidia per offerta minima prima asta: € 31.476,00

Valore realizzabile nel caso di procedura esecutiva mobiliare su bene mobile registrato

Valore bene da valutazione Autoscout: € 1.200,00

Il gestore della crisi rileva che, considerata l'esiguità del valore del bene mobile registrato e delle spese necessarie per le operazioni di vendita all'asta, difficilmente potrebbe portare un recupero al ceto creditorio.

Per le ragioni di cui sopra, in punto di diritto, l'alternativa liquidatoria in seno al presente piano è pari ad € 50.575,00 ed è questa utilizzata quale dato riportato nella successiva tabella quale dato restitutorio.

In punto di fatto, si espongono forti dubbi che ciò sia effettivamente realizzabile, sostenendo quindi la tesi secondo cui questo piano di ristrutturazione presenta maggior vantaggio per i creditori.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto gestore della crisi Avv. Monica Giuffrida, ha redatto il seguente piano di ristrutturazione:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO DI AMMORTAMENTO

CREDITI PRIVILEGIATI IN PREDEDUZIONE DM 202/2014

Denominazione	DEBITO MONTANTE	IMPORTO RESTITUITO
O.C.C. n. 311	€ 8.741,84	€ 8.741,84 percentuale 100% Predeuzione e privilegio al 100% (art.6 co.1 lett. a CCII)
Avv. Massimo Sciacca	€ 4.000,00	€ 4.000,00 Predeuzione e privilegio al 75%, privilegio al 25% (art.6 co.1 lett. b CCII)

CREDITI PRIVILEGIATI IPOTECARI RISANABILI IN BASE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il gestore della crisi nominato, ha stilato il seguente piano di riparto e conseguente piano di ammortamento nel rispetto di quanto dettato dall'art 67 CCII c. n. 4 "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. "

*

Denominazione	DEBITO MONTANTE	IMPORTO RESTITUITO
MUTUO INPS	€ 105.033,38	€ 49.375,00 (alternativa liquidatoria)

CREDITI TASSE E CHIROGRAFARI DI NATURA PERSONALE

I crediti chirografari o ad essi assimilabili saranno restituiti in base alle capacità reddituali degli istanti dedotto quanto a loro serve per il mantenimento di un livello di vita dignitoso.

Denominazione	DEBITO MONTANTE	IMPORTO RESTITUITO
Banca Della Nuova Terra S.p.A.	€ 28.105,00	€ 2.810,50 pari al 10%
Credito Emiliano Credem S.p.A.	€ 15.351,00	€ 1.535,10 pari al 10%
Castello Finance SRL	€ 104.424,00	€ 10.442,40 pari al 10%
Castello Finance SRL	€ 4.933,00	€ 493,30 pari al 10%
Agenzia Delle Entrate e Riscossione	€ 5.031,51	€ 503,15 pari al 10%
Agenzia delle Entrate	€ 1.410,69	€ 141,10 pari al 10%

INPS	€ 55.658,38	€ 5.565,84 pari al 10%
Findomestic Banca	€ 2.859,35	€ 285,93 pari al 10%

Il sottoscritto gestore della crisi ha ripartito l'attivo a fronte delle partite di debito, sulla base del criterio stabilito dal CCII, ossia crediti muniti di ipoteca e/o privilegio, crediti di cui al DM 202/2014 e crediti non garantiti.

Il gestore della crisi ha redatto il seguente piano di ammortamento stilato sulla durata di n. 120 rate d'importo costante

Calcolo Piano di Ammortamento

Metodo di Calcolo: **Rata Costante (metodo francese)**

Importo del Finanziamento: **€ 83.894,16**

Tasso di Interesse Annuo: **2,5%**

Durata del Finanziamento: **10 anni**

Modalità di Restituzione: **120 rate mensili**

Importo di ogni singola Rata: **€ 790,87**

1° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 1	€ 790,87	€ 174,78	€ 616,09	€ 10.835,39	€ 83.278,07
rata n. 2	€ 790,87	€ 173,50	€ 617,37	€ 10.661,90	€ 82.660,70
rata n. 3	€ 790,87	€ 172,21	€ 618,66	€ 10.489,69	€ 82.042,04
rata n. 4	€ 790,87	€ 170,92	€ 619,95	€ 10.318,76	€ 81.422,09
rata n. 5	€ 790,87	€ 169,63	€ 621,24	€ 10.149,14	€ 80.800,85
rata n. 6	€ 790,87	€ 168,34	€ 622,53	€ 9.980,80	€ 80.178,31
rata n. 7	€ 790,87	€ 167,04	€ 623,83	€ 9.813,76	€ 79.554,48
rata n. 8	€ 790,87	€ 165,74	€ 625,13	€ 9.648,02	€ 78.929,35
rata n. 9	€ 790,87	€ 164,44	€ 626,43	€ 9.483,59	€ 78.302,92
rata n. 10	€ 790,87	€ 163,13	€ 627,74	€ 9.320,46	€ 77.675,18
rata n. 11	€ 790,87	€ 161,82	€ 629,05	€ 9.158,63	€ 77.046,13
rata n. 12	€ 790,87	€ 160,51	€ 630,36	€ 8.998,12	€ 76.415,78
Tot. 1° anno:	€ 9.490,43	€ 2.012,05	€ 7.478,38		

Rimanente: € 85.413,90 € 8.998,12 € 76.415,78

2° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 13	€ 790,87	€ 159,20	€ 631,67	€ 8.838,92	€ 75.784,11
rata n. 14	€ 790,87	€ 157,88	€ 632,99	€ 8.681,04	€ 75.151,12
rata n. 15	€ 790,87	€ 156,56	€ 634,30	€ 8.524,47	€ 74.516,82
rata n. 16	€ 790,87	€ 155,24	€ 635,63	€ 8.369,23	€ 73.881,19
rata n. 17	€ 790,87	€ 153,92	€ 636,95	€ 8.215,31	€ 73.244,24
rata n. 18	€ 790,87	€ 152,59	€ 638,28	€ 8.062,72	€ 72.605,96
rata n. 19	€ 790,87	€ 151,26	€ 639,61	€ 7.911,45	€ 71.966,36
rata n. 20	€ 790,87	€ 149,93	€ 640,94	€ 7.761,53	€ 71.325,42
rata n. 21	€ 790,87	€ 148,59	€ 642,27	€ 7.612,93	€ 70.683,14
rata n. 22	€ 790,87	€ 147,26	€ 643,61	€ 7.465,67	€ 70.039,53
rata n. 23	€ 790,87	€ 145,92	€ 644,95	€ 7.319,76	€ 69.394,58
rata n. 24	€ 790,87	€ 144,57	€ 646,30	€ 7.175,19	€ 68.748,28

Tot. 2° anno: € 9.490,43 € 1.822,93 € 7.667,50

Dall'inizio: € 18.980,87 € 3.834,98 € 15.145,88

Rimanente: € 75.923,46 € 7.175,19 € 68.748,28

3° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 25	€ 790,87	€ 143,23	€ 647,64	€ 7.031,96	€ 68.100,63
rata n. 26	€ 790,87	€ 141,88	€ 648,99	€ 6.890,08	€ 67.451,64
rata n. 27	€ 790,87	€ 140,52	€ 650,35	€ 6.749,56	€ 66.801,30
rata n. 28	€ 790,87	€ 139,17	€ 651,70	€ 6.610,39	€ 66.149,60
rata n. 29	€ 790,87	€ 137,81	€ 653,06	€ 6.472,58	€ 65.496,54
rata n. 30	€ 790,87	€ 136,45	€ 654,42	€ 6.336,13	€ 64.842,12
rata n. 31	€ 790,87	€ 135,09	€ 655,78	€ 6.201,04	€ 64.186,34
rata n. 32	€ 790,87	€ 133,72	€ 657,15	€ 6.067,32	€ 63.529,19
rata n. 33	€ 790,87	€ 132,35	€ 658,52	€ 5.934,97	€ 62.870,67
rata n. 34	€ 790,87	€ 130,98	€ 659,89	€ 5.803,99	€ 62.210,78
rata n. 35	€ 790,87	€ 129,61	€ 661,26	€ 5.674,38	€ 61.549,52
rata n. 36	€ 790,87	€ 128,23	€ 662,64	€ 5.546,15	€ 60.886,88

Tot. 3° anno: € 9.490,43 € 1.629,03 € 7.861,40

Dall'inizio: € 28.471,30 € 5.464,02 € 23.007,28

Rimanente: € 66.433,03 € 5.546,15 € 60.886,88

4° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 37	€ 790,87	€ 126,85	€ 664,02	€ 5.419,30	€ 60.222,86
rata n. 38	€ 790,87	€ 125,46	€ 665,41	€ 5.293,84	€ 59.557,45
rata n. 39	€ 790,87	€ 124,08	€ 666,79	€ 5.169,76	€ 58.890,66
rata n. 40	€ 790,87	€ 122,69	€ 668,18	€ 5.047,07	€ 58.222,48
rata n. 41	€ 790,87	€ 121,30	€ 669,57	€ 4.925,78	€ 57.552,91
rata n. 42	€ 790,87	€ 119,90	€ 670,97	€ 4.805,87	€ 56.881,94
rata n. 43	€ 790,87	€ 118,50	€ 672,37	€ 4.687,37	€ 56.209,58
rata n. 44	€ 790,87	€ 117,10	€ 673,77	€ 4.570,27	€ 55.535,81
rata n. 45	€ 790,87	€ 115,70	€ 675,17	€ 4.454,57	€ 54.860,64
rata n. 46	€ 790,87	€ 114,29	€ 676,58	€ 4.340,27	€ 54.184,06
rata n. 47	€ 790,87	€ 112,88	€ 677,99	€ 4.227,39	€ 53.506,08
rata n. 48	€ 790,87	€ 111,47	€ 679,40	€ 4.115,92	€ 52.826,68

Tot. 4° anno: € 9.490,43 € 1.430,23 € 8.060,20

Dall'inizio: € 37.961,73 € 6.894,25 € 31.067,48

Rimanente: € 56.942,60 € 4.115,92 € 52.826,68

5° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 49	€ 790,87	€ 110,06	€ 680,81	€ 4.005,86	€ 52.145,86
rata n. 50	€ 790,87	€ 108,64	€ 682,23	€ 3.897,23	€ 51.463,63
rata n. 51	€ 790,87	€ 107,22	€ 683,65	€ 3.790,01	€ 50.779,98
rata n. 52	€ 790,87	€ 105,79	€ 685,08	€ 3.684,22	€ 50.094,90
rata n. 53	€ 790,87	€ 104,36	€ 686,51	€ 3.579,85	€ 49.408,40
rata n. 54	€ 790,87	€ 102,93	€ 687,94	€ 3.476,92	€ 48.720,46
rata n. 55	€ 790,87	€ 101,50	€ 689,37	€ 3.375,42	€ 48.031,09
rata n. 56	€ 790,87	€ 100,06	€ 690,80	€ 3.275,35	€ 47.340,29
rata n. 57	€ 790,87	€ 98,63	€ 692,24	€ 3.176,73	€ 46.648,04
rata n. 58	€ 790,87	€ 97,18	€ 693,69	€ 3.079,55	€ 45.954,36
rata n. 59	€ 790,87	€ 95,74	€ 695,13	€ 2.983,81	€ 45.259,23
rata n. 60	€ 790,87	€ 94,29	€ 696,58	€ 2.889,52	€ 44.562,65

Tot. 5° anno: € 9.490,43 € 1.226,40 € 8.264,03

Dall'inizio: € 47.452,17 € 8.120,65 € 39.331,51

Rimanente: € 47.452,17 € 2.889,52 € 44.562,65

6° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 61	€ 790,87	€ 92,84	€ 698,03	€ 2.796,68	€ 43.864,62

rata n. 62	€ 790,87	€ 91,38	€ 699,48	€ 2.705,29	€ 43.165,13
rata n. 63	€ 790,87	€ 89,93	€ 700,94	€ 2.615,37	€ 42.464,19
rata n. 64	€ 790,87	€ 88,47	€ 702,40	€ 2.526,90	€ 41.761,79
rata n. 65	€ 790,87	€ 87,00	€ 703,87	€ 2.439,90	€ 41.057,92
rata n. 66	€ 790,87	€ 85,54	€ 705,33	€ 2.354,36	€ 40.352,59
rata n. 67	€ 790,87	€ 84,07	€ 706,80	€ 2.270,29	€ 39.645,79
rata n. 68	€ 790,87	€ 82,60	€ 708,27	€ 2.187,70	€ 38.937,51
rata n. 69	€ 790,87	€ 81,12	€ 709,75	€ 2.106,58	€ 38.227,76
rata n. 70	€ 790,87	€ 79,64	€ 711,23	€ 2.026,93	€ 37.516,54
rata n. 71	€ 790,87	€ 78,16	€ 712,71	€ 1.948,77	€ 36.803,83
rata n. 72	€ 790,87	€ 76,67	€ 714,19	€ 1.872,10	€ 36.089,63

Tot. 6° anno: € 9.490,43 € 1.017,42 € 8.473,02

Dall'inizio: € 56.942,60 € 9.138,07 € 47.804,53

Rimanente: € 37.961,73 € 1.872,10 € 36.089,63

7° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 73	€ 790,87	€ 75,19	€ 715,68	€ 1.796,91	€ 35.373,95
rata n. 74	€ 790,87	€ 73,70	€ 717,17	€ 1.723,22	€ 34.656,78
rata n. 75	€ 790,87	€ 72,20	€ 718,67	€ 1.651,02	€ 33.938,11
rata n. 76	€ 790,87	€ 70,70	€ 720,17	€ 1.580,31	€ 33.217,94
rata n. 77	€ 790,87	€ 69,20	€ 721,67	€ 1.511,11	€ 32.496,28
rata n. 78	€ 790,87	€ 67,70	€ 723,17	€ 1.443,41	€ 31.773,11
rata n. 79	€ 790,87	€ 66,19	€ 724,68	€ 1.377,21	€ 31.048,43
rata n. 80	€ 790,87	€ 64,68	€ 726,19	€ 1.312,53	€ 30.322,25
rata n. 81	€ 790,87	€ 63,17	€ 727,70	€ 1.249,36	€ 29.594,55
rata n. 82	€ 790,87	€ 61,66	€ 729,21	€ 1.187,70	€ 28.865,34
rata n. 83	€ 790,87	€ 60,14	€ 730,73	€ 1.127,57	€ 28.134,60
rata n. 84	€ 790,87	€ 58,61	€ 732,26	€ 1.068,95	€ 27.402,35

Tot. 7° anno: € 9.490,43 € 803,15 € 8.687,29

Dall'inizio: € 66.433,03 € 9.941,22 € 56.491,81

Rimanente: € 28.471,30 € 1.068,95 € 27.402,35

8° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 85	€ 790,87	€ 57,09	€ 733,78	€ 1.011,86	€ 26.668,57
rata n. 86	€ 790,87	€ 55,56	€ 735,31	€ 956,30	€ 25.933,26
rata n. 87	€ 790,87	€ 54,03	€ 736,84	€ 902,28	€ 25.196,41
rata n. 88	€ 790,87	€ 52,49	€ 738,38	€ 849,78	€ 24.458,04

rata n. 89	€ 790,87	€ 50,95	€ 739,92	€ 798,83	€ 23.718,12
rata n. 90	€ 790,87	€ 49,41	€ 741,46	€ 749,42	€ 22.976,67
rata n. 91	€ 790,87	€ 47,87	€ 743,00	€ 701,55	€ 22.233,66
rata n. 92	€ 790,87	€ 46,32	€ 744,55	€ 655,23	€ 21.489,11
rata n. 93	€ 790,87	€ 44,77	€ 746,10	€ 610,46	€ 20.743,01
rata n. 94	€ 790,87	€ 43,21	€ 747,65	€ 567,25	€ 19.995,36
rata n. 95	€ 790,87	€ 41,66	€ 749,21	€ 525,59	€ 19.246,15
rata n. 96	€ 790,87	€ 40,10	€ 750,77	€ 485,49	€ 18.495,37

Tot. 8° anno: € 9.490,43 € 583,46 € 8.906,97

Dall'inizio: € 75.923,46 € 10.524,68 € 65.398,79

Rimanente: € 18.980,87 € 485,49 € 18.495,37

9° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 97	€ 790,87	€ 38,53	€ 752,34	€ 446,96	€ 17.743,04
rata n. 98	€ 790,87	€ 36,96	€ 753,90	€ 410,00	€ 16.989,13
rata n. 99	€ 790,87	€ 35,39	€ 755,48	€ 374,60	€ 16.233,66
rata n. 100	€ 790,87	€ 33,82	€ 757,05	€ 340,78	€ 15.476,61
rata n. 101	€ 790,87	€ 32,24	€ 758,63	€ 308,54	€ 14.717,98
rata n. 102	€ 790,87	€ 30,66	€ 760,21	€ 277,88	€ 13.957,77
rata n. 103	€ 790,87	€ 29,08	€ 761,79	€ 248,80	€ 13.195,98
rata n. 104	€ 790,87	€ 27,49	€ 763,38	€ 221,31	€ 12.432,60
rata n. 105	€ 790,87	€ 25,90	€ 764,97	€ 195,40	€ 11.667,64
rata n. 106	€ 790,87	€ 24,31	€ 766,56	€ 171,10	€ 10.901,07
rata n. 107	€ 790,87	€ 22,71	€ 768,16	€ 148,39	€ 10.132,92
rata n. 108	€ 790,87	€ 21,11	€ 769,76	€ 127,28	€ 9.363,16

Tot. 9° anno: € 9.490,43 € 358,22 € 9.132,22

Dall'inizio: € 85.413,90 € 10.882,89 € 74.531,00

Rimanente: € 9.490,43 € 127,28 € 9.363,16

10° anno	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
rata n. 109	€ 790,87	€ 19,51	€ 771,36	€ 107,77	€ 8.591,79
rata n. 110	€ 790,87	€ 17,90	€ 772,97	€ 89,87	€ 7.818,82
rata n. 111	€ 790,87	€ 16,29	€ 774,58	€ 73,58	€ 7.044,24
rata n. 112	€ 790,87	€ 14,68	€ 776,19	€ 58,91	€ 6.268,05
rata n. 113	€ 790,87	€ 13,06	€ 777,81	€ 45,85	€ 5.490,24
rata n. 114	€ 790,87	€ 11,44	€ 779,43	€ 34,41	€ 4.710,81
rata n. 115	€ 790,87	€ 9,81	€ 781,06	€ 24,60	€ 3.929,75

rata n. 116	€ 790,87	€ 8,19	€ 782,68	€ 16,41	€ 3.147,07
rata n. 117	€ 790,87	€ 6,56	€ 784,31	€ 9,85	€ 2.362,76
rata n. 118	€ 790,87	€ 4,92	€ 785,95	€ 4,93	€ 1.576,81
rata n. 119	€ 790,87	€ 3,29	€ 787,58	€ 1,64	€ 789,23
rata n. 120	€ 790,87	€ 1,64	€ 789,23		
Tot. 10° anno:	€ 9.490,43	€ 127,28	€ 9.363,16		
Dall'inizio:	€ 94.904,33	€ 11.010,17	€ 83.894,16		

Modalità di Restituzione: **120 rate mensili**
 Importo di ogni singola Rata: **€ 790,87**
 Interessi complessivi calcolati: **€ 11.010,17**
 Importo totale da restituire (capitale + interessi): **€ 94.904,33**
 Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: **13,12%**

Qualora omologato, il piano qui proposto permetterebbe quindi al debitore di recuperare una propria serenità familiare, potendo altresì tornare a vivere una vita modesta, dignitosa e libera dai debiti.

Prerogativa del piano della ristrutturazione del debito

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e della natura del credito, nel rispetto dei gradi e privilegi di cui alle procedure concorsuali.

SI RICHIEDE

- Ai sensi dell'art. 67 CCII la concessione del provvedimento per la procedura di ristrutturazione dei debiti.
- Confermare la nomina del gestore della crisi designato nella persona dell'avvocato Monica Giuffrida.
- Ai sensi della normativa venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento

di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- L'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, riportati nelle elencazioni delle posizioni debitorie secondo classe 1° quelli imputabili all'O.C.C.

“Prima Difesa” e classe II° quelli imputabili a spese legali di procedura - Avv. Massimo Sciacca;

- Venga autorizzata l'apertura di conto corrente dedicato ai fini della gestione delle somme derivanti dal presente piano di ristrutturazione;

- Sospendere il prelievo del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro-terzo pignorato, CIAN – Guardia di Finanza, ancora in essere in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Milano- Sezione esecuzioni mobiliari, R.G.E. n.9235/2008;

- Sospendere la procedura esecutiva mobiliare RGE n. 802/2024, instaurata da Inps, in persona del suo direttore p.t. con udienza fissata per assegnazione delle somme e dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc al 19.11.2024.

- Venga disposta la sospensione del prelievo alla fonte del reddito riguardo le somme riconducibili al contratto di cessione del quinto stipulato con Banca della Nuova Terra dell'importo € 365,00;

- Venga disposta la sospensione del prelievo alla fonte del reddito riguardo le somme riconducibili al contratto di delega di pagamento stipulato con Soc. Credem Banca S.p.A. dell'importo € 301,00;

- Considerata la "tabella del minimo vitale" e della lista spese consumi elaborata e prodotta agli atti, pari ad euro 1.500,00 mensili, ai fini del sostentamento del nucleo familiare, si chiede volersi autorizzare ed omologare il piano di ristrutturazione, in quanto la rata, pari ad € 790,87, è congrua con la disponibilità residua del debitore da destinare al ceto creditorio, consistente nella somma di euro 809,00.

* * * * *

Si elenca a seguire la documentazione a supporto della suddetta relazione che si allega al ricorso per ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

1. Istanza OCC;
2. Intervista;
3. Comunicazione agli Enti Fiscali;
4. Riscontro Agenzia Delle Entrate di Catana;
5. Riscontro Agenzia Delle Entrate e Riscossione;
6. Riscontro Comune di Catania;
7. Preventivo OCC;
8. Nomina Gestore Avv. Monica Giuffrida;
9. Accettazione Incarico Avv. Monica Giuffrida;
10. Copia documento d'identità istante;
11. Tessera Sanitaria Istante;
12. Certificato Carichi Pendenti Istante;
13. Casellario Giudiziale Istante;
14. Copia stato di famiglia;
15. Copia certificato di residenza;
16. Libretto Autovettura OPEL;
17. Visura PRA;

18. Certificato di morte della madre dell'istante;
19. Verbale di invalidità del padre dell'istante;
20. Certificato di morte del padre dell'istante;
21. Atto di acquisto immobile sito in Catania;
22. Atto di mutuo INPS;
23. Certificazione rilasciata dal SERT di ludopatia;
24. Copia Estratti Conto dal 2018 al 09-2024 e lista movimenti al 17.11.2024;
25. Copia CU 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
26. Mod. 730/2021-2022-2023-2024;
27. Copie buste paga anno 2013;
28. Copie buste paga anno 2014;
29. Copia buste paga anno 2024;
30. Autocertificazione insussistenza altri beni immobili;
31. Autocertificazione insussistenza altri beni mobili registrati;
32. Autocertificazione di non avere crediti da riscuotere;
33. Autocertificazione di non essere intestatario di altri conti correnti;
34. Autocertificazione di non essere titolare di Partita IVA;
35. Autocertificazione di non percepire ulteriori redditi;
36. Centrale Rischi Banca d'Italia;
37. Allarme interbancaria Banca d'Italia;
38. Visura CTC;



39. Atto di pignoramento mobiliare Italfondario;
40. Atto di pignoramento mobiliare INPS;
41. Provvedimento di fissazione udienza R.G. 802/2024;
42. Contratto di cessione del quinto Banca della Nuova Terra;
43. Contratto di delegazione di pagamento Credem;
44. Preventivo e conferimento incarico legale Avv. Massimo Sciacca;
45. Procura ad litem;
46. Preavviso di parcella;
47. Verbale di interpello e chiusura delle operazioni di redazione del piano.

✓

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti (ex Art. 67 e succ. modifiche, Legge 155//2017) predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Maletto/ Catania, 19 novembre 2024


Il gestore

Avv. Giuffrida Monica



Il Debitore Istante

Luigi Massimo Greco



Attestazione

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- a) i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- b) la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- c) lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- d) il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei debiti (67 Legge 155//2017) predisposto dal Debitore;

DICHIARA

Che l'Organismo di Composizione della Crisi denominato "Prima difesa" non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.


Catania, 19.11.2024

Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento

" Prima difesa "

Il Referente


Alessandro Strano



Il sig. Greco Luigi Massimiliano, nato a Torino in data 20.03.1973 c.f. GRCLMS73C20L219U,

PER ACCETTAZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. D. LGS. DEL 12.01.2019 N.
14 E SS. MM. CON CONTESTUALE PROPOSTA DI PIANO

Greco Luigi Massimiliano



attesta

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della relazione di Ristrutturazione dei debiti predisposta ai sensi dell'Art. 67 e succ. modifiche ex Legge 155/2017.

Maletto/ Catania, 19 novembre 2024

Con osservanza

Avv. Giuffrida Monica

Avv. Monica Giuffrida n. 9

Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento n. 311
"Prima difesa"

Segretariato Sociale con sede nel Comune di Maletto

Il Gestore Della Crisi

Avv. Monica Giuffrida

Avv. Monica Giuffrida n. 9.

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale con sede nel Comune di Maletto L 27 gennaio 2012 n. 3 - D.A. 24 settembre 2014 n- 202.

*

Il sottoscritto Alessandro Strano, nato a Catania (CT) il 04.12.1971 nella qualità di Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi denominato "Prima difesa" – Segretariato Sociale con sede nel Comune di Maletto – iscritto al n. 311 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia- Sezione A